



RENATO MARANGONI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DELLA DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

- **Visto** il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
- **Visti** i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
- **Vista** la delibera n. 20 ed i successivi aggiornamenti della Conferenza Episcopale Italiana a proposito della somma minima e massima per gli atti di cui al can. 1292 §1 del Codice di Diritto Canonico;
- **Vista** l'Istruzione in materia amministrativa approvata dall'Assemblea Generale della CEI in data 1.09.2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della CEI nn. 8 – 9 del 1.09.05;
- sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 23.09.2020;
- sentito il parere del Collegio dei Consultori in data 01.10.2020;
- in sostituzione dei precedenti decreti vescovili emanati in materia, che per tale ragione sono da ritenersi privi di efficacia;

CON IL PRESENTE DECRETO

STABILIAMO CHE, PER LE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO, SONO DA CONSIDERARSI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, PER LA VALIDITÀ DEI QUALI È RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'ORDINARIO DIOCESANO

1. Atti relativi a beni immobili:

- a) Acquisto a titolo oneroso;
- b) Accettazione o rinuncia di eredità, legati, donazioni;
- c) Alienazione a titolo sia oneroso sia gratuito di qualunque valore;
- d) Permute e mutazioni di destinazione d'uso;
- e) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, a titolo di esempio non esaustivo: sottoscrizione di nuovi contratti di affitto e di locazione (come locatore e come conduttore) e loro variazioni oggettive; concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione; e comunque la cessione a terzi dell'uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
- f) Esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione che comportino una spesa superiore al 25% delle entrate ordinarie del bilancio dell'anno precedente e, comunque sempre, quando comportino una spesa superiore a euro 15.000;
- g) Decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo dei lavori per i quali è stata data autorizzazione dall'Ordinario.

2. Atti relativi a beni mobili:

- a) Accettazione o rinuncia di eredità e legati;
- b) Accettazione o rinuncia di donazioni gravate da modalità di adempimento o da condizioni e/o superiori a euro 10.000 (Le donazioni finalizzate a interventi straordinari autorizzati su immobili non necessitano di autorizzazione);
- c) Acquisto, alienazioni e interventi su beni mobili (autoveicoli, organi, armonium, arredamento, impianti, attrezzature, ecc.) per un valore superiore a euro 10.000;

- d) Atti relativi a testi e registri degli archivi parrocchiali, quali: vendita, prestito, fotografie, spostamento dell'archivio.

3. Atti relativi a Ex Voto donati alla Chiesa e a beni mobili e immobili di interesse artistico, storico o culturale di qualsiasi valore e di qualsiasi tipo:

Restauro, ristrutturazione, acquisto, alienazione, trasferimento, realizzazione ex novo, indoratura vasi sacri, crocifissi ..., ecc.

4. Atti relativi alla gestione finanziaria:

- a) Contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, come ad esempio: prestiti, fidi, mutui, ecc.;
- b) Concessione di prestiti di qualsiasi importo, anche a Parrocchie;
- c) Investimenti di denaro ad esclusione di titoli dello Stato italiano e di certificati di deposito;
- d) i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche;
- e) i prestiti da persone fisiche o giuridiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
- f) l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali;
- g) la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
- h) la procura generale o speciale.

5. Atti relativi a specifiche attività:

- a) Inizio, subentro o cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- b) Costituzione o partecipazione in società di qualunque tipo;
- c) Costituzione di un ramo di attività ONLUS o di impresa sociale anche in relazione alla disciplina del c.d. "terzo settore";
- d) Assunzione e licenziamento di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- e) Introduzione di giudizi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato nonché di mediazioni e negoziazioni assistite;
- f) Per le Parrocchie, l'ospitalità permanente e/o prolungata oltre tre mesi in Canonica e altri locali di proprietà a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano;
- g) Tutti gli atti che comportino un impegno complessivo di spesa superiore al 25% delle entrate ordinarie del bilancio dell'anno precedente e, comunque sempre, quando comportino una spesa superiore a euro 15.000;
- h) le convenzioni urbanistiche o con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri.

Per il valido compimento degli atti sopraindicati, l'Ente ecclesiastico dovrà munirsi di regolare autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano.

Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà essere sempre allegato il verbale con il parere del Consiglio per gli Affari Economici o del C.d.A. dell'Ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1/c – 5/a – 5/b – 5/c – 5/e (con esclusione delle azioni giudiziarie per il recupero dei crediti derivanti dalle locazioni). Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 1/a – 1/b – 1/e – 1/f – 2/ab – 4/a (per l'accettazione ai nn. 1/b e 2/ab limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri).

Dato a Belluno, il 7 ottobre 2020

dalla Curia diocesana



Renato Marangoni

d. Alvine Costa c.r.